



Raccomandazioni sui termini di pagamento

Rapporto esplicativo

del 28 dicembre 2009

1. Situazione iniziale

A seguito dei mutamenti nella situazione economica le fatture vengono pagate con sempre maggiore ritardo, riducendo in tal modo la liquidità delle imprese. Nel settore delle costruzioni (prestazioni edilizie e di servizi nel settore delle costruzioni) della Confederazione sono attualmente usuali termini contrattuali di pagamento di 60 giorni. Taluni interventi parlamentari esigono l'osservanza e quindi la fissazione per contratto di un termine massimo di pagamento di 30 giorni per tutte le prestazioni di fornitori e di imprenditori.

Su questo sfondo e nell'intento di venire incontro nella misura del possibile alle richieste della politica, la KBOB (Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici – ne sono membri i committenti pubblici di Confederazione, Cantoni, Città e Comuni), ossia il rappresentante dei committenti pubblici della Svizzera, ha esaminato unitamente a costruzionesvizzera, l'organizzazione nazionale della costruzione, come potessero essere ridotti i termini di elaborazione e di verifica delle fatture sia nel caso dei mandatarî dei committenti pubblici, sia in quello dei committenti pubblici stessi. Al riguardo occorre garantire sia la serietà della verifica sia l'osservanza dei termini di pagamento. Sulla scorta dei risultati di questi chiarimenti la KBOB ha definito per i suoi membri esterni all'Amministrazione federale raccomandazioni sui termini massimi di verifica e di pagamento che dovrebbero prevedere.

In risposta all'interrogazione urgente depositata dalla consigliera nazionale Egger-Wyss (09.1013), il 1° aprile 2009 il Consiglio federale, tenendo conto dell'attuale situazione economica, ha deciso che i pagamenti ai fornitori dovranno essere effettuati subito dopo il controllo delle fatture, anche se il termine di pagamento non è ancora scaduto. Questa direttiva, applicabile a tutte le unità amministrative dell'Amministrazione federale, era valida inizialmente fino alla fine del 2009. L'Amministrazione federale delle finanze, incaricata dal Consiglio federale dell'esecuzione della direttiva, ne ha prorogato la validità al 31 dicembre 2010.

2. Basi

In un'epoca di tensioni economiche e di calo delle liquidità nell'economia è di grande importanza che i committenti pubblici onorino tempestivamente le loro fatture, senza peraltro violare gli obblighi di diligenza ai quali sono sottoposti.

Membri del KBOB

UFCL, armasuisse, settore PF, USTRA, OFT, DCPA, ACS, UCS

Segreteria KBOB

Holzikofenweg 36, 3003 Berna/Svizzera

Tel. +41 31 325 50 63, fax +41 31 325 50 09

kbob@bbl.admin.ch


Nel settore delle costruzioni i committenti pubblici di costruzioni si attengono alle norme usuali del ramo. Nelle relazioni tra committenti delle costruzioni e imprese si concludono pressoché senza eccezioni contratti in base alle «Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione» della norma SIA 118. Nei contratti tra committenti delle costruzioni e imprese si concorda un termine di pagamento di 60 giorni, in deroga alle disposizioni della norma SIA 118. L'articolo 190 della norma SIA 118 prevede un termine di pagamento di 30 giorni. Nella maggior parte dei casi l'inizio del termine di pagamento è preceduto da un termine di verifica di 30 giorni da parte del mandatario del committente (cfr. in merito alla liquidazione finale l'art. 154 cpv. 2 della norma SIA 118). Ne consegue che anche nel caso di un iter normale l'imprenditore deve aspettare almeno 60 giorni fino al pagamento della sua fattura. Se ora, contrariamente alla norma, ma per contratto, i committenti pubblici fissano a 60 giorni il termine di pagamento, ciò significa a sua volta che l'imprenditore deve aspettare 90 giorni finché la retribuzione della sua prestazione sarà onorata dal committente.

3. Soluzioni

In linea di massima si opera una distinzione tra tre diversi casi di fornitura della prestazione:

1. forniture
2. prestazioni di servizi nel settore delle costruzioni
3. prestazioni edilizie

Generi di mandato e loro iter



3.1 In generale

Fatturazione:	Si raccomanda ai servizi di acquisto di indicare nel contratto l'indirizzo al quale inviare la fattura.
Inizio del termine di pagamento:	Il termine di pagamento (compreso il termine di verifica) decorre non appena la fattura allestita nella forma usuale perviene all'indirizzo (servizio) indicato nel contratto.

3.2 Forniture (acquisto)

Le forniture si basano generalmente su uno schema quantitativo con prezzi unitari e specifiche predefinite. Ne consegue che è possibile effettuare in maniera rapida e semplice il controllo dei quantitativi, delle specifiche e della fattura. Pertanto anche il termine di pagamento di 30 giorni può essere generalmente rispettato senza problemi.

⇒ Si raccomanda ai servizi di acquisto di concordare un termine massimo di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale.

3.3 Prestazioni di servizi nel settore delle costruzioni (comprese le fatture dei costi accessori)

Nel caso delle prestazioni di servizi nel settore delle costruzioni vengono generalmente concordati acconti (prestazioni di pianificazione). Questi pagamenti sono effettuati conformemente ai piani di pagamento del contratto, al raggiungimento di tappe predefinite oppure in funzione del dispendio effettivo (tariffa oraria, tariffa tempo-risorse). Nel caso dei pagamenti secondo i piani di pagamento e al raggiungimento di tappe predefinite è senz'altro possibile verificare la fattura e avviare il pagamento in maniera rapida senza perdita di qualità e senza rischi.

⇒ Per tutti i pagamenti, si raccomanda ai servizi di acquisto di concordare un termine massimo di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Nei casi eccezionali di verifiche particolarmente complesse di liquidazioni finali e di liquidazioni in funzione del dispendio è possibile concordare un termine massimo di pagamento di 45 giorni (compreso il termine di verifica). I servizi di acquisto devono annunciare questa circostanza nel bando.

3.4 Prestazioni edilizie

Il dispendio per la verifica delle fatture delle prestazioni edilizie è in genere maggiore di quello di altri generi di fornitura di prestazioni. Durante la fase di esecuzione esistono numerose possibilità di minimizzare il dispendio di controllo delle fatture. È comunque importante che questa circostanza sia già menzionata nel bando e che vengano impartite direttive corrispondenti all'imprenditore. Esistono le seguenti possibilità:

- piano di pagamento secondo l'articolo 144 capoverso 4 e piano di pagamento rateale secondo l'articolo 147 della norma SIA 118;
- acconti secondo gli articoli 144 e seguenti della norma SIA 118:

- in funzione dell'avanzamento della costruzione secondo la stima delle prestazioni fornite (trattenuta ai sensi dell'art. 150 cpv. 2 della norma SIA 118);
- in funzione (della misura) delle prestazioni effettivamente fornite ai sensi dell'articolo 144 capoverso 2 della norma SIA 118 (trattenuta ai sensi dell'art. 150 cpv. 1 della norma SIA 118);
- fatture dei lavori a regia e liquidazioni concernenti variazioni di prezzo.

3.4.1 Piano di pagamento

Prima della conclusione del contratto è necessaria una buona pianificazione della prestazione. Grazie alla stipulazione di un piano di pagamento entrambe le parti, committente e imprenditore, hanno la certezza del flusso di denaro sull'arco del contratto. Inoltre il dispendio di controllo è notevolmente ridotto durante la fornitura della prestazione, tanto che i termini di verifica e di pagamento possono essere ridotti a un minimo. In merito occorre garantire che non venga pagata nessuna prestazione non fornita. Se il rischio di pagamenti prematuri non può essere escluso si devono esigere garanzie finanziarie dal fornitore della prestazione (garanzia degli anticipi o simili). La stipulazione di un piano di pagamento non dispensa il committente della costruzione e il suo mandatario dal controllo dell'avanzamento della prestazione.

⇒ Per i versamenti rateali secondo il piano di pagamento, si raccomanda ai servizi di acquisto di concordare un termine massimo di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Il termine di verifica della direzione dei lavori non dovrebbe superare 10 giorni.

3.4.2 Acconti in funzione dell'avanzamento della costruzione secondo la stima delle prestazioni fornite

Secondo l'articolo 144 della norma SIA 118 l'imprenditore ha in linea di massima diritto ad acconti mensili. Se una parte del valore della prestazione è accertata mediante una valutazione lorda delle prestazioni a prezzi globali o forfettari (senza elenco dettagliato delle prestazioni), la trattenuta su tale parte si stima nel 20 per cento, questo a prescindere dall'entità del valore complessivo della prestazione.

⇒ Per gli acconti, si raccomanda ai servizi di acquisto di concordare un termine massimo di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Il termine di verifica della direzione dei lavori non dovrebbe superare 10 giorni.

3.4.3 Acconti in funzione delle prestazioni effettivamente fornite nei contratti a prezzo unitario

Secondo l'articolo 144 della norma SIA 118 l'imprenditore ha in linea di massima diritto ad acconti mensili. La prestazione fornita è accertata costantemente in funzione delle misurazioni, riconosciuta reciprocamente firmando il computo metrico (art. 142 della norma SIA 118) e integrata nella fattura mensile dopo essere stata moltiplicata per i prezzi unitari concordati nel contratto. Anche nel caso di questo genere di fattura il dispendio di controllo è esiguo nella misura in cui, come previsto dalla norma SIA 118, le misurazioni sono costantemente accertate in comune dall'imprenditore e dal mandatario (direzione dei lavori). I pagamenti possono quindi essere avviati molto rapidamente, tenendo conto della trattenuta (art. 150 cpv. 1 della norma SIA 118).

⇒ Per gli acconti, si raccomanda ai servizi di acquisto di concordare un termine massimo di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Il termine di verifica della direzione dei lavori non dovrebbe superare 10 giorni. Nei casi eccezionali di verifiche di misurazioni particolarmente complesse è possibile concordare un termine massimo di pagamento di 45 giorni (compreso un termine massimo di verifica di 20 giorni). I servizi di acquisto devono annunciare questa circostanza nel bando.

3.4.4 Fatture dei lavori a regia e liquidazioni concernenti variazioni di prezzo

⇒ Per le fatture dei lavori a regia e le liquidazioni concernenti variazioni di prezzo, si raccomanda ai servizi di acquisto di concordare un termine massimo di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Il termine di verifica della direzione dei lavori non dovrebbe superare 10 giorni. Nei casi eccezionali di verifiche particolarmente complesse della fattura è possibile concordare un termine massimo di pagamento di 45 giorni (compreso un termine massimo di verifica di 20 giorni). I servizi di acquisto devono annunciare questa circostanza nel bando.

4. Liquidazione finale

Principio: la liquidazione finale comprende tutte le prestazioni dell'imprenditore che vengono retribuite a prezzi unitari (in base alle misurazioni definitive), a prezzi forfettari o a prezzi globali, ossia anche le prestazioni per le quali sono eventualmente già state allestite fatture per gli acconti (cfr. art. 153 cpv. 1 della norma SIA 118). Se sono stati effettuati acconti, la liquidazione finale stabilisce il pertinente saldo (somma della liquidazione finale).

Momento dell'invio: l'imprenditore invia la liquidazione finale per scritto alla direzione dei lavori (cfr. art. 154 cpv. 1 della norma SIA 118) (all'indirizzo indicato nel contratto) al più tardi entro due mesi dal collaudo dell'opera.

Termine di verifica della direzione dei lavori: la liquidazione finale è inviata in linea di massima alla direzione dei lavori, che la verifica all'attenzione del committente. Nel quadro della verifica della liquidazione finale il controllo e l'appuramento di tutti i dati e i documenti (in funzione delle misurazioni definitive nel caso dei prezzi unitari) esige generalmente un tempo maggiore di quello delle fatture sull'arco della durata di fornitura della prestazione (p. es. fatture per gli acconti). La direzione dei lavori verifica pertanto la liquidazione finale entro 30 giorni dal suo ricevimento e informa tempestivamente l'imprenditore del risultato della sua verifica (cosiddetta «risposta in merito alla verifica»; cfr. art. 154 cpv. 2 della norma SIA 118). Per lavori di grossa entità o lavori speciali il contratto di appalto può prevedere un termine prolungato di verifica di due o tre mesi (cfr. art. 154 cpv. 2 della norma SIA 118). Se la direzione dei lavori non rispetta il termine, l'imprenditore può concedere un termine supplementare di 30 giorni, trascorso il quale il suo credito giunge a scadenza anche in assenza di risposta della direzione dei lavori in merito alla verifica (cfr. art. 155 cpv. 2 della norma SIA 118).

Scadenza e termine di pagamento: la liquidazione finale (risp. il credito dell'imprenditore) è esigibile con la comunicazione all'imprenditore del risultato della verifica della direzione dei lavori e va onorato entro 30 giorni dalla scadenza (cfr. art. 155 cpv. 1 e art. 190 della norma SIA 118).

⇒ Per le liquidazioni finali, si raccomanda ai servizi di acquisto di concordare un termine massimo di 30 giorni (non compreso il termine di verifica della direzione dei lavori di 30 giorni) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Nei casi eccezionali di verifiche particolarmente complesse della fattura è possibile concordare un termine massimo di pagamento di 45 giorni. I servizi di acquisto devono annunciare questa circostanza nel bando.

L'inosservanza dei termini di pagamento ai sensi dei numeri 3.2 – 4 può comportare:

- a) perdita di sconti, e
- b) interessi di mora.

Allegato 1: Illustrazione dei termini di verifica e di pagamento ai sensi del numero 3.4

